

CAP. 1 - LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1. Cosa dobbiamo fare per costituire un'associazione sportiva dilettantistica?

Chi intende acquisire la qualifica di "associazione sportiva dilettantistica", con le connesse agevolazioni, deve essere consapevole di **operare in un'associazione:**

- 1) senza scopo di lucro, con conseguente divieto di distribuzione diretta ed indiretta di proventi o avanzi di esercizio;
- 2) che si affilia annualmente alla UISP, o altro Ente di promozione sportiva/Federazione sportiva/Disciplina sportiva associata riconosciuti dal CONI;
- 3) che promuove attività sportive dilettantistiche ammissibili CONI ed organizzate dalla UISP;
- 4) che deve risultare iscritta annualmente nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI (c.d. "Registro CONI"): atto che formalizza l'acquisizione dello status di associazione sportiva dilettantistica.

Per costituire l'associazione, il gruppo di soci fondatori verbalizzerà quindi la prima riunione (c.d. **atto costitutivo**) in cui saranno eletti anche i componenti il Consiglio direttivo ed il presidente dell'associazione, qualora l'elezione del presidente non sia di competenza del Consiglio direttivo. All'atto costitutivo viene allegato, come sua parte integrante, lo **statuto**.

All'interno di atto costitutivo e statuto devono essere implementati i vincoli indicati dall'art. 90 della Legge 289/2002, necessari ai fini dell'iscrivibilità dell'ASD nel Registro CONI, ed i requisiti di cui all'articolo 148, ottavo comma, del TUIR, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo (*per esemplificare, la possibilità di non pagare le imposte sul corrispettivo versato dal socio per partecipare al corso di tennis o per iscriversi alla manifestazione di atletica leggera*).

È possibile richiedere il fac-simile di atto costitutivo e statuto al Comitato UISP competente per territorio, pubblicato nel portale web associazionisportive.uisp.it, sezione modulistica.

Il giorno in cui si formalizza la costituzione, o prima, è necessario acquistare le **marche da bollo** (1 marca da € 16,00 da applicare ogni 100 righe di atto costitutivo e statuto moltiplicato per i due esemplari degli atti da registrare) in quanto riportano la data che non deve essere successiva a quella dell'atto, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Formalizzato l'atto, il presidente, o suo delegato, si reca all'Agenzia delle Entrate per richiedere l'**apertura del codice fiscale, presentando il Modello AA5/6** in duplice esemplare direttamente ad uno qualsiasi degli uffici (la richiesta può essere presentata anche in un unico esemplare a mezzo raccomandata A/R).

È possibile verificare come si compila il Modello AA5/6 esaminando il fac-simile pubblicato nel portale web associazionisportive.uisp.it, sezione modulistica.

Nel modello sarà in particolare necessario indicare:

Natura giuridica (es: codici 12 - Associazioni non riconosciute e comitati; e 8 - Associazioni dotate di personalità giuridica);

Codice attività, ossia codice ATECO 2007. A titolo esemplificativo:

- Corsi sportivi e ricreativi: 85.51.00 (rientrano in questo codice le attività di formazione sportiva del calcio, baseball, basket, cricket, etc.; centri e campi scuola per la formazione sportiva; corsi di ginnastica; corsi o scuole di equitazione; corsi di nuoto; istruttori, insegnanti e allenatori sportivi; corsi di arti marziali etc.)

- Gestione di impianti: stadi (93.11.10), piscine (93.11.20), impianti polivalenti (93.11.30).

Successivamente sarà possibile **registrare atto costitutivo e statuto all’Agenzia delle Entrate** se si intende beneficiare di agevolazioni fiscali (*il dato della registrazione sarà richiesto anche in fase di iscrizione nel Registro CONI*). A tal fine è necessario:

a) recarsi in banca/posta, richiedere il Modello F23 e scrivere:

- in dati anagrafici: i dati dell’associazione (denominazione, sede e codice fiscale);

- in dati del versamento:

in UFFICIO O ENTE (6) il codice dell’ufficio dove registrare lo statuto,

nella causale (9) inserire RP,

in codice tributo (11) nella prima riga indicare 109T e importo (13) € 200,00 (è l’imposta di registro);

b) tornare all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti per registrare lo statuto con i seguenti documenti:

- 1) lo statuto (in due copie originali, ovvero con le firme in originale) sul quale apporre le marche da bollo;
- 2) il modello F23 da cui risulti il pagamento;
- 3) il Modello 69 per la registrazione dell’atto (si può richiedere e compilare direttamente presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate).

2. Possiamo costituire una associazione sportiva che promuova anche attività culturali e ricreative?

Si ma è essenziale chiarire che:

- 1) le agevolazioni specifiche del “mondo” sportivo dilettantistico possono applicarsi con esclusivo riferimento alle attività sportive dilettantistiche riconosciute tali dall’ordinamento sportivo (*es. ricorso ai c.d. rimborsi forfettari di cui al capito 11*);
- 2) la pluralità di scopi non sia tale da snaturare la genuinità della ASD.

Potrebbe essere opportuno in questi casi valutare l’assunzione della veste sia di associazione sportiva dilettantistica che di associazione di promozione sociale (per maggiori informazioni si rinvia al capitolo 4).

3. Siamo obbligati ad inviare il modello EAS? Se non l’abbiamo fatto in fase di costituzione, cosa possiamo fare?

Il Modello EAS è una comunicazione che le associazioni devono effettuare – in via telematica – all’Agenzia delle Entrate **entro 60 giorni dalla data di costituzione**, per offrirle alcune informazioni legate alla struttura organizzativa e alle modalità di organizzazione delle attività. Anche le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a trasmettere questa comunicazione a meno che non rientrino nelle seguenti ipotesi:

- 1) **ricevano esclusivamente le quote di adesione dei soci**, intendendo tale il contributo annuale a cui non corrisponde la fruizione di un servizio specifico (ciò che viene comunemente definito “tesseramento”) come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/2009: ne consegue che l’associazione che percepisce dal socio la quota per partecipare, a titolo esemplificativo, al corso di danza, non è esonerata dalla presentazione del Modello EAS;
- 2) **siano iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS** o siano ONLUS di diritto come le organizzazioni di volontariato.

L'omesso invio del Modello EAS comporta l'impossibilità di fruire delle agevolazioni fiscali: è possibile sanare questo inadempimento purché l'associazione versi contestualmente una sanzione pari ad euro 258,00, mediante Modello F24, codice tributo 8114, indicando nell'anno quello in cui l'associazione avrebbe dovuto trasmettere il Modello EAS e non l'anno in cui effettua il versamento della sanzione per ravvedimento (in tal senso Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 110/2012).

Il **ravvedimento** deve essere in ogni caso perfezionato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi ovvero, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine originariamente previsto (Agenzia delle Entrate Circolare n. 38/E del 2012).

4. Come si compila il Modello EAS?

Le associazioni iscritte nel Registro CONI possono compilare il Modello EAS in forma semplificata, ossia compilano, oltre all'anagrafica dell'associazione e del legale rappresentante, solo i seguenti quesiti dei 37 previsti:

- quesito 4 - se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
- quesito 5 - se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro Ente del quale indicare il codice fiscale;
- quesito 6 - se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi;
- quesito 20 - se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo;
- quesito 25 - in quale settore l'associazione opera prevalentemente;
- quesito 26 - l'indicazione delle attività che l'ente svolge.

5. È necessario inviare il Modello EAS ogni anno?

No, a meno che nell'anno solare precedente non si siano verificate delle variazioni rispetto alle informazioni offerte nella precedente comunicazione EAS, nel qual caso è necessario procedere entro il 31 marzo.

Ad esempio, l'associazione ha trasmesso il Modello EAS in cui ha dichiarato di non ricevere introiti di sponsorizzazione e successivamente ha aperto la Partita IVA per ricevere questa tipologia di entrate commerciali, oppure il caso dell'associazione che ha deciso di aprire nella propria sede un negozio per la vendita di materiale sportivo, attività che va indicata nel campo 26.

Non è invece richiesto l'invio di un nuovo Modello EAS quando la variazione attenga a:

- 1) denominazione, sede legale e dati del presidente, in quanto informazioni che devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate con il Modello AA5/6 (per i soggetti titolari solo Codice fiscale) o con il modello AA7/10 (per i soggetti titolari di Partita IVA);
- 2) al punto 20 (se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo).

6. La sede dell'associazione può essere la residenza del presidente?

La risposta è sì ma attenzione ai seguenti aspetti:

- 1) se risulta per iscritto la disponibilità della sede, l'accordo anche gratuito (contratto di comodato) deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate (euro 200,00 di imposta di registro cui sommare il costo delle marche da bollo);

- 2) è necessario indicare il nome dell'associazione nel campanello del civico;
- 3) la convocazione delle assemblee deve avvenire anche con modalità diverse dalla mera apposizione dell'avviso in sede, atteso che si presuppone che l'abitazione del presidente non sia frequentata con continuità dai soci.

7. Quali requisiti deve avere la sede dove si svolge l'attività sportiva?

Le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare i requisiti derivanti da:

- 1) destinazione urbanistica dei locali;
- 2) normativa edilizia;
- 3) normativa igienico-sanitaria;
- 4) norma antinfortunistica e antincendio.

In primo luogo, è quindi necessario verificare **la destinazione d'uso** che il piano regolatore ha attribuito all'immobile: potrebbe rendersi infatti necessario chiederne la variazione (*verificate questo aspetto e gli eventuali oneri da sostenere*). Non sono soggette agli oneri di variazione della destinazione d'uso le organizzazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 32 della Legge 383/2000.

In secondo luogo, è necessario verificare se la struttura rispetta i vincoli previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale nonché dai regolamenti sportivi.

Il **Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996** trova applicazione nei complessi ed impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Detti impianti devono essere inoltre conformi ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali quando vengono organizzate attività competitive/agonistiche in virtù di convenzioni stipulate dalla UISP con le Federazioni sportive di riferimento.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 20 del citato decreto, ai sensi del quale, a titolo non esaustivo:

- 1) l'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi;
- 2) gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186;
- 3) deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita;
- 4) gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo;
- 5) i servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno. Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo. Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici. La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne;

- 6) deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta l'individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

Per quanto la disposizione in esame preveda la sua applicazione all'interno degli impianti sportivi dove si realizzano manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, e non anche attività regolate dagli Enti di promozione sportiva, si ritiene che anche in questo ultimo caso debbano trovare applicazione, atteso che trattasi di disposizioni a tutela dei praticanti l'attività motoria.

Alcune **Regioni** hanno introdotto vincoli sulle strutture sportive: occorre quindi verificarne l'eventuale esistenza.

È infine necessario appurare se il **Comune** territorialmente competente abbia disciplinato i requisiti edilizi delle palestre gestite da associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI: tali requisiti potrebbero essere indicati anche nei Regolamenti igienico-sanitari.

Il **CONI** ha inoltre disciplinato i requisiti degli impianti sportivi, da ultimo nella deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1379 del 25 giugno 2008.